



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

**Le relazioni di fine mandato nei
Comuni della Sardegna**

Elezioni amministrative 2016

Presidente Francesco Petronio

Hanno collaborato:

Dottoressa Roberta Porcella

Dottoressa Anna Angioni



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Le relazioni di fine mandato nei
Comuni della Sardegna**

Elezioni amministrative 2016

Sommario

1. Normativa	5
2. Mancato adempimento – Conseguenze	5
3. Deliberazione Sezione Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG	6
4. Elezioni amministrative 2016 Sardegna. Monitoraggio adempimenti.	7
5. Osservazioni conclusive	10

1. Normativa

L'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha prescritto che, in occasione del termine del mandato elettivo degli organi di governo dei comuni e delle province, sia pubblicata una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate; tale disposizione è inserita in un contesto normativo volto al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, nonché il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

In particolare, il comma 2 del citato art. 4 (come novellato dall'art. 11 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) ha disposto che *“la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”*.

2. Mancato adempimento – Conseguenze

Il mancato adempimento degli obblighi precedentemente descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Il comma 6 del citato art. 4 d.lgs.149/2011 dispone, infatti, che *“in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”*.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale alla realizzazione di finalità di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli

enti locali, oltre a fornire dati utili a demarcare le responsabilità dagli organi che si avvicendano. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare “*il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa*”. Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina e il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale, stabilite in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, così da consentire al cittadino di essere posto nelle condizioni di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di esercitare il diritto di voto consapevolmente.

3. Deliberazione Sezione Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG

Alla luce della ratio della normativa, finalizzata a far conoscere agli elettori l'attività svolta nella consiliatura uscente, la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco (non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare).

Il comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 contiene una disposizione precettiva connotata da finalità di tutela della finanza pubblica, che deve trovare attuazione da parte dell'ente locale. In particolare l'applicazione della sanzione pecuniaria è di esclusiva spettanza degli organi dell'ente locale e, in particolare, deve essere eseguita dagli uffici dell'ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

Per quanto riguarda le modalità applicative dell'esposto sistema sanzionatorio, si richiamano i principi di diritto affermati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 15/QMIG del 30 aprile 2015, adottata nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213 (risoluzione di contrasti interpretativi o di questioni di massima di particolare rilevanza, ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi).

In quella occasione è stato osservato, in primo luogo, come la norma abbia previsto le decurtazioni dell'indennità del sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale, senza indicare l'organo deputato all'attuazione di tale prescrizione. La Sezione delle autonomie, richiamando i principi generali dell'ordinamento, ha rilevato che la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e la relativa potestà sanzionatoria devono trovare fondamento in espressa statuizione di legge. Molteplici ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria sono specificatamente previste *ex lege*; in tali fattispecie il legislatore individua sia la condotta vietata che l'ammontare della sanzione. Tale forma di responsabilità, non generica ma tipizzata, in quanto di natura sanzionatoria, è stata ancorata (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007/QM) ai parametri enucleabili dall'art. 25 della Costituzione, espressione del principio di stretta legalità (tipicità, tassatività, determinatezza e specificità, sia del precetto che della sanzione).

Nel caso in esame, in assenza di una precisa indicazione dell'organo competente da parte della legge, spetta all'ente locale, nell'ambito dell'applicazione delle norme poste a tutela della finanza pubblica, dare attuazione alle misure per la decurtazione degli emolumenti previste.

4. Elezioni amministrative 2016 Sardegna. Monitoraggio adempimenti.

Nell'anno 2016, i Comuni sardi interessati a elezioni amministrative sono stati complessivamente n. 100; le elezioni si sono svolte in data 5 giugno 2016.

Le elezioni non hanno interessato le Province, in quanto a seguito dell'entrata in vigore della riforma degli enti di area vasta non sono previste consultazioni elettorali della popolazione.

Questa Sezione di controllo, in data 20 gennaio 2016¹ ha inviato, a tutti i Sindaci dei comuni nei quali si sarebbero svolte le elezioni, una comunicazione diretta a richiamare l'attenzione sulle disposizioni normative di cui all'art. 4 D. Lgs. 6/9/2011, n. 149, disciplinanti l'obbligo di predisposizione della relazione di fine mandato, di trasmissione alla Corte dei conti e di

¹ Nota prot. n. 160/2016 inviata via PEC

pubblicazione sul sito del comune, evidenziando le conseguenze derivanti dal mancato adempimento. La nota ha, inoltre, richiamato la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, del 30 aprile 2015, che ha chiarito le modalità di applicazione del sistema sanzionatorio.

Gli enti che si trovavano in regime di amministrazione straordinaria (10 fra i 100 comuni al voto), hanno trasmesso la relazione a cura dei rispettivi Sindaci uscenti.

Le relazioni di fine mandato di questi 10 Comuni (Anela, Austis, Borore, Bulzi, Monserrato, Nuragus, Orani, S. Giovanni Suergiu, Villanovaforru e Villasalto) sono pervenute parte nell'anno 2015 (Anela, Austis, Borore, Orani, Villasalto, Villanovaforru) e le restanti nel 2016 (Bulzi, Monserrato, Nuragus, S. Giovanni Suergiu).

I Comuni tenuti all'adempimento sono così suddivisi:

PROVINCIA CAGLIARI (21)	PROVINCIA SASSARI (19)	PROVINCIA ORISTANO (16)	PROVINCIA NUORO (14)
1. CAGLIARI	22. SENNORI	41. MARRUBIU	57. SINISCOLA
2. CAPOTERRA	23. OLMEDO	42. CUGLIERI	58. DORGALI
3. MONSERRATO	24. BONORVA	43. SOLARUSSA	59. OROSEI
4. SINNAI	25. URI	44. VILLAURBANA	60. FONNI
5. ELMAS	26. MORES	45. BONARCADO	61. ORANI
6. SARROCH	27. BENETUTTI	46. SCANO DI	62. SILANUS
7. DECIMOPUTZU	28. TULA	47. MONTIFERRO	63. BORORE
8. S. VITO	29. CODRONGIANOS	48. OLLASTRA	64. OROTELLI
9. ISILI	30. MUROS	49. ZERFALIU	65. LODE'
10. ESCALAPLANO	31. NUGHEDU S.	50. TRAMATZA	66. OVODDA
11. SOLEMINIS	32. NICOLO'	51. RUINAS	67. GADONI
12. SANT'ANDREA FRIUS	33. ARDARA	52. GONNOSCODINA	68. AUSTIS
13. SELEGAS	34. ANELA	53. SENIS	69. DUALCHI
14. GERGEI	35. CARGEGHE	54. NURECI	70. LOCULI
15. BARRALI	36. BANARI	55. ALBAGIARA	
16. VILLASALTO	37. MARTIS	56. SIRIS	
17. NURAGUS	38. BULZI	57. BARADILI	
18. GESICO	39. ESPORLATU		
19. S. NICOLO' GERREI	40. BORUTTA		
20. ESTERZILI	41. MONTELEONE		
21. ARMUNGIA	42. ROCCA DORIA		

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO (9)	PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS (10)	PROVINCIA OGLIASTRA (6)	PROVINCIA OLBIA TEMPIO (5)
71. VILLACIDRO 72. SARDARA 73. VILLAMAR 74. PAULI ARBAREI 75. VILLANOVAFORRU 76. TURRI 77. GENURI 78. LAS PLASSAS 79. SETZU	80. CARBONIA 81. DOMUSNOVAS 82. S. GIOVANNI SUERGIU 83. GONNESA 84. NARCAO 85. MUSEI 86. PERDAXIUS 87. MASAINAS 88. VILLAPERUCCIO 89. BUGGERRU	90. TERTENIA 91. BAUNEI 92. LOTZORAI 93. CARDEDU 94. ULASSAI 95. TRIEI	96. OLBIA 97. LURAS 98. TELTI 99. TRINITA' D'AGULTU e VIGNOLA 100. ALA' DEI SARDI

Nel corso dell'istruttoria si è provveduto preliminarmente a verificare se tutti i Comuni avessero inviato le relazioni di fine mandato alla Sezione di controllo.

La maggior parte delle relazioni (n. 73) è pervenuta nel mese di aprile. Altri Comuni hanno trasmesso le relazioni di fine mandato tra i mesi di febbraio (n. 2) e giugno 2016 (n. 1 comune). In pochissimi casi è stato rilevato un ritardo nell'invio della relazione di fine mandato, e tenuto conto dei chiarimenti forniti dai Comuni interessati, non è stato necessario adottare ulteriori determinazioni.

Tutti i comuni della Sardegna, hanno provveduto all'adempimento, ad eccezione del Comune di Loculi, più volte sollecitato,

In data 2 maggio 2017, è pervenuta, a firma del nuovo Sindaco di Loculi, una nota² con la quale è stata trasmessa la documentazione attestante l'applicazione, a carico del Sindaco uscente, della sanzione per mancata sottoscrizione e pubblicazione della relazione di fine mandato, per la consiliatura 2011/2016.

Successive verifiche hanno riguardato la regolarità della pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito web degli enti interessati.

Dal riscontro effettuato sia direttamente sul sito del comune o attraverso richieste specifiche, è emerso che tutti i Comuni hanno provveduto alla pubblicazione della relazione di fine mandato nell'ambito del proprio sito web, prevalentemente nella sezione "Amministrazione Trasparente". In alcuni casi la pubblicazione è stata fatta all'interno dell'albo pretorio online o in altri settori del sito.

² Nota prot. n. 1355 del 26 aprile 2017

5. Osservazioni conclusive

Su n. 100 comuni della Sardegna andati al voto nel 2016, n. 99 hanno presentato e trasmesso la relazione di fine mandato, accompagnata dalla certificazione dell'organo di revisione. Le relazioni di fine mandato e le certificazioni sono state pubblicate sul sito web del Comune.

Il Comune di Loculi, come già precisato in precedenza, costituisce l'unico caso di mancato rispetto della procedura dettata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149 del 2011, che ha determinato l'applicazione delle sanzioni nei confronti del Sindaco.

L'avviso pubblico della comunicazione riguardante la mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, è stato affisso in data 20 aprile 2017 all'albo pretorio del Comune di Loculi.

